

A stylized, colorful illustration of a landscape. The background consists of horizontal wavy bands of light blue and white, suggesting a sky or water. In the foreground, there are rolling green hills with varying shades of green. On the left, there is a green tree with rounded foliage, a purple flower with a pink center, and an orange flower. A small red bird is flying in the sky above the tree. The overall style is simple and modern.

Norme per la promozione dell'inclusione  
scolastica degli studenti con disabilità  
(art. 1, commi 180-181, lettera C, Legge  
107/2015)

Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66

# Excursus in breve

- ❖ Legge n. 104/1992 sull'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (1992)
- ❖ Legge n. 62/2000 sulle "Norme per la parità scolastica"
- ❖ Approvazione della Classificazione Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute (ICF) dell'OMS (2001)
- ❖ Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (dicembre 2006)
- ❖ Istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità (2009)
- ❖ Legge n. 170/2010 sulle "Norme in materia di DSA in ambito scolastico"

## Art. 1 D. Lgs. N. 66/2017

### ❖ **INCLUSIONE. Che cos'è**

L'inclusione riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti. Risponde ai differenti bisogni educativi e si realizza attraverso strategie educative didattiche finalizzate allo sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole, nella prospettiva della migliore qualità di vita.

# Art. 1 D. Lgs. N. 66/2017

## ❖ INCLUSIONE. Come si realizza

L'inclusione si realizza nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche, attraverso la definizione e la condivisione del progetto individuale fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati operanti sul territorio.

# Art. 2 D. Lgs. N. 66/2017

## ❖ **AMBITO DI APPLICAZIONE**

Le disposizioni di questo decreto si applicano ai soggetti con disabilità certificata (Art. 3, L. 104/1992): bambini della scuola dell'infanzia, alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, studenti della scuola secondaria di secondo grado.

L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), come parte integrante del Progetto Individuale.

## Art. 3 D. Lgs. N. 66/2017

### ❖ **COMPETENZE**

Lo Stato, le Regioni, gli Enti Locali garantiscono le prestazioni per l'inclusione scolastica.

# Art. 3 D. Lgs. N. 66/2017

## Competenze dello Stato:

- ❖ All'assegnazione dei docenti per il sostegno didattico
- ❖ Alla definizione dell'organico del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) tenendo conto della presenza di bambini, alunni e studenti con disabilità certificata.
- ❖ All'assegnazione dei collaboratori scolastici per lo svolgimento di compiti di assistenza previsti dal profilo professionale.
- ❖ All'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione di un contributo economico parametrato al numero dei bambini, degli alunni e degli studenti disabili ed alla relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.

## Art. 3 D. Lgs. N. 66/2017

### Competenze delle Regioni:

- ❖ Le Regioni, insieme allo Stato ed alle province autonome di Trento e Bolzano individuano i criteri per una progressiva uniformità, su tutto il territorio nazionale, della **definizione dei profili professionali** del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale.



## *Infine...*

*Stato, Regioni ed Enti Locali garantiscono l'accessibilità e la fruibilità dei sussidi didattici e degli strumenti tecnologici e digitali necessari per l'inclusione scolastica.*

## Art. 4 D. Lgs. N. 66/2017

### Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

L'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI), insieme all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, definiscono gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri...

# Art. 4 D. Lgs. N. 66/2017

## Criteri:

- ❖ **Livello di inclusività** del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) come concretizzato nel Piano per l'Inclusione scolastica;
- ❖ **Realizzazione di percorsi** per la personalizzazione, l'individuazione e la differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione definiti ed attivati dalla scuola in funzione delle caratteristiche specifiche di ciascun bambino, alunno e studente;
- ❖ **Livello di coinvolgimento** dei diversi soggetti nell'elaborazione per il Piano dell'Inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;
- ❖ **Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali** del personale della scuola, comprese le attività formative;
- ❖ **Utilizzo di strumenti e criteri condivisi** per la valutazione dei risultati dell'apprendimento;
- ❖ **Grado di accessibilità e fruibilità** delle risorse.

## Art. 5 D. Lgs. N. 66/2017

### COMMISSIONI MEDICHE. MODIFICHE ALLA L. 104/1992

La domanda per l'accertamento della disabilità resta di competenza dell'INPS. Alla L.104/1992 vengono apportate queste modifiche:

# Commissione medica per accertamento

<i>n.</i>	<i>Figura professionale</i>
<i>1</i>	<i>Medico legale (Presidente della Commissione)</i>
<i>2</i>	<i>Medici specialistici (pediatria, neuropsichiatria infantile, specialisti)</i>
<i>1</i>	<i>Assistente specialistico oppure 1 operatore sociale individuato dall'Ente locale</i>
<i>1</i>	<i>Medico INPS</i>

## Commissione medica per Profilo di funzionamento (Unità di valutazione multidisciplinare)

<i>n.</i>	<i>Figura professionale</i>
<i>1</i>	<i>Medico specialista</i>
<i>1</i>	<i>Specialista in neuropsichiatria infantile</i>
<i>1</i>	<i>Terapista della riabilitazione</i>
<i>1</i>	<i>Assistente sociale</i>

## Profilo di Funzionamento

- ❖ È *propedeutico* alla predisposizione del PEI e del Progetto Individuale;
- ❖ *Definisce le competenze professionali e la tipologia delle misure del sostegno e delle risorse per l'inclusione scolastica;*
- ❖ *Si redige dopo l'accertamento della condizione di disabilità;*
- ❖ *È redatto secondo i criteri del modello bio-psico-sociale dell'ICF adottato dall'OMS;*
- ❖ *È redatto con la partecipazione dei genitori e degli insegnanti;*
- ❖ *Comprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale;*
- ❖ *È aggiornato al passaggio di ogni grado di istruzione.*

Art. 6 D. Lgs. N. 66/2017

## Progetto Individuale

Già presente nella Legge 8 novembre 2000, n. 328, è redatto dall'Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento, su richiesta dei genitori, in collaborazione con l'istituzione scolastica.



# Art. 7 D. Lgs. N. 66/2017

## Piano Educativo Individualizzato (1)

Alcune modifiche rispetto alla L. 104/1992:

- ❖ È elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con il bambino, l'alunno e lo studente con disabilità.
- ❖ Viene elaborato con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- ❖ Tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di Funzionamento;
- ❖ Individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento funzionale alle autonomie;

# Art. 7 D. Lgs. N. 66/2017

## Piano Educativo Individualizzato (2)

- ❖ Esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- ❖ Definisce gli strumenti per lo svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro;
- ❖ Indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro relazione con il Progetto Individuale;
- ❖ È redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona.
- ❖ Nel passaggio tra i diversi gradi scolastici (o di trasferimento), è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;
- ❖ È soggetto a verifiche periodiche per accertare il raggiungimento degli obiettivi ed apportare eventuali modifiche.

# Art. 8 D. Lgs. N. 66/2017

## Piano per l'inclusione

L'istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa predispone il Piano per l'Inclusione che definisce:

- ❖ Le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse;
- ❖ Il superamento delle barriere;
- ❖ L'individuazione dei facilitatori;
- ❖ La programmazione degli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.

# Art. 9 D. Lgs. N. 66/2017

## Gruppi per l'inclusione scolastica (1) - GLIR

L'art. 15 della legge 104/1992 è sostituito con il seguente:

- ❖ Presso ogni Ufficio Scolastico Regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale (GLIR) con compiti di:
  - Consulenza per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma riferiti alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio e lavoro.
  - Supporto ai gruppi di lavoro per l'inclusione territoriale;
  - Supporto alle reti di scuole per la progettazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.

## Art. 9 D. Lgs. N. 66/2017

### Gruppi per l'inclusione scolastica (2) - GIT

- ❖ Per ciascuno degli ambiti territoriali viene istituito il **Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT)**, composto da un dirigente tecnico o scolastico, tre dirigenti scolastici, due docenti per la scuola d'infanzia e primo ciclo e uno per il secondo ciclo;
- ❖ Riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico e formula proposta all'USR;
- ❖ il GIT è integrato dalle associazioni per l'inclusione scolastica, dagli Enti locali e dalle ASL

# Art. 9 D. Lgs. N. 66/2017

## Gruppi per l'inclusione scolastica (2) - GLI

- ❖ Presso ogni istituzione scolastica viene istituito il GLI, Gruppo di lavoro per l'inclusione, composto dai docenti curricolari, dai docenti di sostegno e dagli specialisti della ASL. Il gruppo è presieduto dal Dirigente scolastico;
- ❖ Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e nella realizzazione del piano per l'inclusione, nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nella attuazione dei PEI.
- ❖ In sede di definizione e di attuazione il GLI si avvale della consulenza degli studenti, dei genitori e delle associazioni nel campo dell'inclusione scolastica.
- ❖ Il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio

# Art. 10 D. Lgs. N. 66/2017

## Richiesta ed assegnazione delle risorse per il sostegno didattico

Modifiche alla L. 104/1992:

- ❖ Il Dirigente scolastico, sentito il GLI e sulla base dei singoli PEI, propone al GIT la quantificazione dell'organico relativo ai posti di sostegno;
- ❖ Il GIT, in qualità di organo tecnico, sulla base del Piano per l'inclusione, dei Profili di Funzionamento, dei PEI, dei Progetti Individuali trasmessi dai Dirigenti scolastici, verifica la quantificazione delle risorse di sostegno didattico effettuata da ciascuna scuola e formula una proposta all'USR;
- ❖ L'USR assegna le risorse nell'ambito di quelle dell'organico dell'autonomia per i posti di sostegno.



Il MIUR indica modalità di riconoscimento di scuole polo che svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio per la promozione della ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti didattici per l'inclusione.



## Art. 12 D. Lgs. N. 66/2017

### Formazione iniziale dei docenti per il sostegno didattico nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria

- ❖ Corso di specializzazione annuale in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno, attivato presso le università autorizzate dal MIUR;
- ❖ Richiesto il superamento di una prova per l'accesso;
- ❖ Accesso al corso per gli aspiranti in possesso della laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria;

Art. 13 D. Lgs. N. 66/2017

## **Formazione in servizio del personale della scuola**

*Le istituzioni scolastiche, nell'ambito del PTOF, individuano le attività rivolte ai docenti, in particolare a quelli delle classi ove siano presenti disabilità certificate. Ciò in relazione alle scelte pedagogiche, metodologiche e didattiche inclusive.*

# Art. 14 D. Lgs. N. 66/2017

## Continuità del progetto educativo e didattico

- ❖ La continuità educativa e didattica è garantita dal personale della scuola, dal Piano per l'Inclusione e dal PEI;
- ❖ Il DS propone ai docenti dell'organico dell'autonomia di svolgere anche attività di sostegno, purché in possesso della specializzazione;
- ❖ Ai docenti con contratto a tempi determinato, anche su richiesta della famiglia, possono essere proposti ulteriori contratti nell'a.s. successivo, per garantire continuità educativa e didattica;
- ❖ Cfr. anche le Norme procedurali di cui all'art. 461 del testo unico del D. Lgs. 297/1994 (movimenti del personale).

# Art. 15 D. Lgs. N. 66/2017

## Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica

Istituito presso il MIUR, si raccorda con l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Ha i seguenti compiti:

- ❖ *Analisi e studio delle tematiche relative all'inclusione dei bambini, degli alunni e degli studenti con disabilità;*
- ❖ *Monitoraggio delle azioni per l'inclusione;*
- ❖ *Proposte di accordi inter-istituzionali per il progetto individuale di inclusione;*
- ❖ *Proposte di sperimentazione in materia di innovazione metodologico-didattica e disciplinare;*
- ❖ *Pareri e proposte sugli atti normativi.*

# Art. 16 D. Lgs. N. 66/2017

## Istruzione domiciliare

Le istituzioni scolastiche, in collaborazione con l'USR, gli Enti locali e le ASL, individuano azioni per garantire il diritto all'istruzione ai bambini, agli alunni, agli studenti cui sia accertata l'impossibilità di frequentare la scuola per un periodo non inferiore a trenta giorni di lezione, a causa di gravi patologie certificate.